

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 GIUGNO 2009, N. 2/L**

**Emanazione del nuovo regolamento di esecuzione
della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
(Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive
modificazioni ed integrazioni relativo alla valutazione
della condizione economica del nucleo familiare del
richiedente le prestazioni regionali¹**

Art. 1-6 (*omissis*)²

Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)

1. – 3. (*omissis*)³

3-bis.⁴ In provincia di Trento, ai fini della valutazione della condizione economica e della definizione del nucleo familiare, per le domande relative all'assegno regionale al

¹ In B.U. 30 giugno 2009, n. 27.

² Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento non vengono riportate in quanto hanno esaurito la loro efficacia.

³ Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo regolamento non vengono riportate in quanto hanno esaurito la loro efficacia.

⁴ Comma introdotto dall'art. 1 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 1/L e successivamente integrato dall'art. 1, comma 1 del DPRReg. 20 dicembre 2012, n. 13/L.

nucleo familiare per gli anni 2013 e seguenti, si applicano le corrispondenti disposizioni attuative dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, previste per le domande per le agevolazioni tariffarie per i servizi di diritto allo studio e per i servizi alla prima infanzia. La condizione economica è data trasformando in reddito equivalente il coefficiente previsto dalle citate disposizioni provinciali sulla base del reddito di riferimento e il coefficiente della scala di equivalenza. Dall'importo così ottenuto si deduce l'assegno regionale al nucleo familiare percepito nell'anno di riferimento dei redditi.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

